

Elenco delle criticità più ricorrenti nelle istanze di interpello presentate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 27 luglio 2000 n. 212

1. Istanze prive di una puntuale descrizione della fattispecie

Il contribuente non deve limitarsi ad una rappresentazione sommaria ed approssimativa del caso di interesse. Vanno indicati tutti gli elementi di fatto rilevanti ai fini della circostanziata e puntuale descrizione della fattispecie da esaminare.

E' altresì importante enunciare il dubbio interpretativo, esponendo gli aspetti di non chiara lettura della norma e le due o più soluzioni alternative di applicazione del precetto normativo (tutte teoricamente plausibili sul piano giuridico), tra le quali l'istante propone quella ritenuta più corretta.

Le istanze devono inoltre essere corredate della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria, rilevante ai fini della risposta.

2. Istanze non riferibili ad un caso personale dell'interpellante

Presupposto comune a tutte le istanze di interpello, è che il contribuente esponga il caso concreto e personale. Il requisito della riferibilità dell'istanza a soggetti determinati è connaturato all'interpello come strumento finalizzato a conoscere il trattamento tributario di atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente alla sfera di interessi del soggetto istante. Non è quindi ammissibile proporre quesiti generici relativi a casi ipotetici e a soggetti non determinati.

Sotto tale aspetto vanno evitate istanze presentate da professionisti in nome proprio con riferimento ad un generico cliente.

3. Istanze di interpello ordinario presentate in mancanza di obiettive condizioni di incertezza.

Tale ipotesi può essere "declinata" in due modi:

- a) l'istante, anziché evidenziare obiettive incertezze nella lettura applicativa della regola di comportamento che emerge dalla norma fiscale, chiede sostanzialmente di accertare se **la propria situazione di fatto** possa rientrare nei presupposti (non incerti) per l'applicazione di una norma impositiva o per l'accesso ad un'agevolazione fiscale. Tale valutazione rappresenterebbe quindi un controllo sostanziale preventivo sul singolo contribuente, inibito in sede di interpello;
- b) l'istante propone, in ordine all'applicazione di una norma, una questione interpretativa che è già stata oggetto di soluzione da parte dell'Agenzia delle Entrate con un documento di prassi pubblicato (Circolare o Risoluzione);

4. Istanze di interpello non preventive, presentate dopo aver tenuto il comportamento fiscale disciplinato dalla norma oggetto di interpello

L'interpello ha la finalità di far conoscere il corretto comportamento fiscale da adottare prima che lo stesso sia posto in essere (cfr.: art. 2, comma 2, del D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 156). Sono pertanto inammissibili le istanze proposte dopo che il comportamento fiscale regolato dalla norma di incerta applicazione è già stato attuato dal contribuente.

Nel novero delle istanze non preventive rientrano anche quelle che interferiscono con l'esercizio dei poteri accertativi, riguardando fattispecie già sottoposte al controllo e

alle valutazioni dell'ufficio territorialmente competente. In tali casi il parere interpretativo in sede di interpello non può essere reso perché “impatterebbe” su determinazioni già adottate in altri procedimenti e su comportamenti già attuati dal contribuente. La soluzione corretta in tali casi è quella dell'istanza di riesame rivolta all'ufficio che ha emesso l'atto contestato.

5. *Istanze di interpello con cui si chiede di risolvere un dubbio che riguarda aspetti fattuali, contabili o tecnici*

Non può correttamente qualificarsi istanza di interpello quella tesa ad ottenere accertamenti di fatto (ad esempio, le operazioni di classamento, di calcolo della consistenza e l'estimo catastale, l'inerenza di un costo di impresa), esperibili esclusivamente nelle sedi proprie, o accertamenti che presuppongono specifiche competenze tecniche di carattere non fiscale, compresa la valutazione in ordine alla correttezza contabile di poste di bilancio, o la qualificazione di opere dell'edilizia (es. manutenzione, ristrutturazione o nuova costruzione).